

Il T.a.r. per il Lazio ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2-bis, lett. b) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto in sede di conversione, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui richiede che lo scorrimento della graduatoria per l'accesso ai ruoli di polizia sia subordinato al non superamento del limite di età di anni 26 ed al possesso del titolo di studio secondario superiore.

**T.a.r. per il Lazio, sezione I-quater, ordinanza 25 maggio 2020, n. 5504 – Pres. Mezzacapo, Est. Andolfi**

**Forze di polizia – Polizia di Stato – Concorso – Scorrimento graduatoria – Modificazione dei requisiti soggettivi – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità**

*È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2 bis, lettera b) del decreto-legge numero 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019, numero 12, nella parte in cui dispone: "purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione (1).*

(1) I. – Con l'ordinanza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa introdotta in sede di conversione dal citato d.l. n. 135 del 2019, nella parte in cui ha richiesto, ai fini dello scorrimento della graduatoria, il possesso del requisito anagrafico del non superamento del limite di età di 26 anni e del titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

II. – Il T.a.r., dopo aver ricostruito la vicenda processuale e sollevando d'ufficio la q.l.c. indicata in massima, ha in particolare ritenuto quanto segue:

- a) il ricorrente è stato escluso da una procedura di assunzione straordinaria basata sullo scorrimento di una precedente graduatoria concorsuale in cui era collocato in posizione utile per aspirare all'assunzione, in base all'articolo 11, comma 2-bis, lett. b) del decreto-legge n. 135 del 2018;
- b) con riferimento alla rilevanza, la previsione normativa in esame ha obbligato l'amministrazione ad escludere il ricorrente, non lasciando alcun margine di valutazione per operare nel rispetto di consolidati principi in materia di pubblici concorsi;

- c) il Ministero dell'interno, con decreto del 18 maggio 2017, aveva indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 893 agenti di polizia;
- c1) tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un limite massimo di età pari ad anni 30 e il possesso del titolo di studio della licenza media inferiore;
  - c2) nella graduatoria definitiva del concorso, oltre ai vincitori, erano collocati tutti i candidati che avevano riportato almeno la sufficienza nella prova scritta, ma non erano stati convocati, per mancanza di posti disponibili, alle ulteriori prove selettive, consistenti nell'accertamento della idoneità psicofisica, nella verifica dell'efficienza fisica attraverso prove sportive, nell'accertamento dell'attitudine al servizio nelle forze di polizia mediante test psicologici e colloquio psicoattitudinale;
  - c3) si trattava di candidati potenzialmente interessati ad eventuali provvedimenti di scorrimento della graduatoria, qualora si fossero resi disponibili posti ulteriori da coprire senza l'espletamento di un nuovo concorso;
- d) dopo la conclusione del concorso, il Regolamento di cui al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, - recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia - è stato modificato *in parte qua* dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, prevedendo, all'art. 6, comma 1, che *“L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso (tra gli altri) dei seguenti requisiti: b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario”*;
- e) con la l. 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato in sede di conversione l'art. 11 del d.l. n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis, è stato previsto che: *“Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c) e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: ... b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla*

*relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare". Tale norma:*

- e1) costituisce il presupposto dell'attività amministrativa contestata, obbligando l'amministrazione a disporre lo scorrimento della graduatoria concorsuale applicando retroattivamente la normativa sopravvenuta sui requisiti di ammissione al concorso, sfavorevoli al ricorrente, limitando l'assunzione esclusivamente a chi, alla data dell'1 gennaio 2019, fosse in possesso dei nuovi requisiti relativi al limite di età e al titolo di studio fissati dall'art. 6, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 335 del 1982, nella formulazione vigente;
- e2) ha determinato che non tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, che avrebbero potuto aspirare all'assunzione mediante scorrimento, purché in possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le prove di idoneità, essendo stati esclusi tutti coloro che, come il ricorrente, hanno superato il limite di età di 26 anni oppure che non sono in possesso del titolo di studio secondario superiore. Dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma deriverebbe l'annullamento, per invalidità derivata, dei provvedimenti impugnati;
- f) con riferimento alla non manifesta infondatezza della q.l.c. con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.:
  - f1) sono stati esclusi dal concorso coloro che hanno superato il limite di età di 26 anni oppure che non sono in possesso del titolo di studio secondario superiore, pur essendo in possesso dei requisiti stabiliti dal bando di concorso per la partecipazione alla selezione;
  - f2) si è trattato di una legge provvedimento ad efficacia retroattiva, la quale, in conformità con l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale, deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio, con l'ulteriore precisazione che tale sindacato deve essere tanto più rigoroso quanto più marcata sia la natura provvedimento dell'atto legislativo sottoposto a controllo;
  - f3) la particolarità della norma in esame consiste non solo nella applicabilità limitata a un singolo concorso, ma soprattutto nella introduzione di un

criterio di selezione non previsto dal bando, introdotto dopo la formazione della graduatoria; la graduatoria è stata modificata a posteriori, in modo da escludere dall'assunzione numerosi candidati utilmente classificatisi in base al criterio meritocratico a beneficio di altri candidati, meno meritevoli in base ai criteri di valutazione concorsuali, ma più giovani di età;

- f4) la modifica *“non è stata disposta con un provvedimento amministrativo, ma con la legge di conversione di un decreto legge. Se la decisione di modificare la graduatoria di merito, escludendo alcuni candidati dalle prove di idoneità, in applicazione di una causa di esclusione introdotta dopo lo svolgimento della prova d'esame, fosse stata eseguita con un atto amministrativo, non vi è dubbio che quell'atto sarebbe stato annullato dal giudice amministrativo, per palese illegittimità”*, costituendo, infatti, *jus receptum* il principio che di regola la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici concorsi non può essere modificata allorquando il concorso sia già *in itinere*. Le norme sopravvenute non possono essere applicate ai concorsi già banditi tranne il caso in cui esse abbiano carattere interpretativo, non potendo essere alterati i presupposti giuridici del procedimento concorsuale;
- f5) si tratta quindi di disposizione formalmente legislativa, ma priva dei caratteri della generalità e astrattezza; è quindi sottratta ai rimedi approntati dall'ordinamento avverso gli atti della pubblica amministrazione, ma la tutela giurisdizionale è comunque soddisfatta mediante sottoposizione dell'atto di fonte legislativa al sindacato della Corte Costituzionale;
- f6) ne consegue che lo scrutinio di costituzionalità deve avvenire alla luce del principio di ragionevolezza, con sostituzione del sindacato costituzionale al giudizio sull'eccesso di potere, posto che il contrasto con il canone della ragionevolezza si rivela il risultato di un giudizio sul merito delle scelte del legislatore che potrebbero rivelarsi espressione di un uso distorto della discrezionalità che raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua di una figura sintomatica di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa;
- f7) nel caso controverso, la legge, oltre ad avere il contenuto sostanziale di un provvedimento amministrativo, presenta una evidente natura retroattiva, atteso che produce effetti sulla graduatoria del concorso che era stata pubblicata in data antecedente all'entrata in vigore della legge;
- f8) il legislatore, in questo modo, ha obbligato l'amministrazione ad applicare i nuovi requisiti di ammissione a una procedura concorsuale già svolta e conclusa con l'approvazione della graduatoria di merito, di cui si è disposto

lo scorrimento, così andando a incidere su situazioni giuridiche già consolidate a seguito dello svolgimento di una fase autonoma del concorso, con conseguente lesione del legittimo affidamento dei candidati utilmente classificati nella relativa graduatoria;

- f9) nel caso di specie, la norma sopravvenuta, *“estendendo retroattivamente i nuovi requisiti di partecipazione ad un concorso bandito, espletato e concluso precedentemente alla sua entrata in vigore, appare irragionevole e lesiva del principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento”*;
- f10) *“In verità, a fronte di un evidente contenuto provvedimentale della disposizione di legge sospettata di incostituzionalità, emerge anche il profilo discriminatorio e lesivo del principio di imparzialità della P.A. da cui sembra affetta la norma in esame”*, in quanto all’atto dell’approvazione della legge provvedimento il legislatore era già a conoscenza dei soggetti che avrebbero beneficiato dell’intervento normativo e quelli che ne sarebbero stati svantaggiati, con conseguente contrasto della norma anche con il principio di imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 Cost.;
- f11) *“In sostanza, la disposizione normativa qui censurata, priva, con tutta evidenza, dei caratteri di generalità ed astrattezza, i quali sono già di per sé presidio e garanzia di eguaglianza, ancorando lo scorrimento della graduatoria concorsuale a nuovi e diversi requisiti, ha consapevolmente orientato l’azione amministrativa a tutto vantaggio di un gruppo di soggetti “nominativamente individuabili” prima dell’adozione del provvedimento legislativo. In tal modo risulta violato anche il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, riservandosi un trattamento ingiustamente diverso ad alcuni dei candidati, rispetto ad altri inseriti nella stessa graduatoria che avrebbero dovuto poter concorrere a parità di condizioni, essendo tutti in possesso degli stessi requisiti stabiliti dal bando di concorso”*;
- f12) prima dell’entrata in vigore della norma oggetto di q.l.c. si segnala che l’amministrazione aveva disposto altro scorrimento tenendo conto dei requisiti originariamente previsti dal bando. Anche sotto tale profilo sembra essersi perpetrata una irragionevole violazione del principio di uguaglianza e *“la differente disciplina delle due procedure di scorrimento, espletate a brevissima distanza temporale l’una dall’altra, sembra non trovare alcuna giustificazione ragionevole, sconfinando nella vera e propria arbitrarietà”*;
- g) in conclusione:
- g1) non si dubita della legittimità costituzionale della norma di legge che ha modificato in senso restrittivo i requisiti di accesso alle forze di polizia, introducendo un limite di età inferiore e richiedendo un titolo di studio più

- elevato, rientrando nella discrezionalità legislativa la determinazione di tali requisiti;
- g2) né della legittimità costituzionale di una norma che, al fine di accelerare la procedura di assunzione degli agenti di polizia, anziché bandire altro concorso, abbia disposto lo scorrimento della graduatoria di un concorso già espletato;
- g3) ciò che appare *“irragionevole, intrinsecamente contraddittorio e in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità della pubblica amministrazione e di eguaglianza di tutti i cittadini che abbiano partecipato ad un concorso pubblico, nonché di certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento, è l’opzione di attingere ad un concorso già espletato, modificando retroattivamente i requisiti di ammissione e procedendo allo scorrimento di una graduatoria che viene modificata dopo la conclusione degli esami, escludendo dalla stessa taluni concorrenti e procedendo all’assunzione di altri candidati, sulla base di un criterio di selezione inesistente al momento dello svolgimento delle prove d’esame”*.

### III. – Per completezza si segnala quanto segue:

- h) con riferimento al riordino dei ruoli delle forze di polizia, Corte cost., 14 febbraio 2020, n. 21 (espressamente richiamata nel provvedimento in rassegna per evidenziare le differenze tra i casi sottesi; oggetto della News US n. 35 del 23 marzo 2020, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), ha dichiarato *“inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione e in relazione all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)”*. La Corte, nel pervenire all’inammissibilità della q.l.c. sollevata, ha, tra l’altro, osservato che:
- h1) il giudice *a quo* non delimita con chiarezza il *petitum*, né nella parte motivazionale dell’atto di rimessione né nel dispositivo;
- h2) una mera caducazione della previsione afferente alla decorrenza dell’inquadramento non sarebbe idonea a far conseguire il risultato, auspicato dal rimettente, di ottenere la sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia perseguito dal legislatore delegante;
- h3) precluso risulterebbe un intervento manipolativo-additivo di retrodatazione dell’inquadramento alla data in cui i posti banditi sono risultati disponibili per ciascuna annualità dal 2001 al 2005, come richiesto dai ricorrenti nel

giudizio *a quo*, considerato che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato l'inammissibilità delle q.l.c. quando il *petitum*, tenuto conto dell'intervento additivo richiesto dal rimettente, si connota per un cospicuo tasso di manipolatività;

i) sui limiti alla possibilità di ricorrere alle leggi provvedimento e sul relativo scrutinio di ragionevolezza, si vedano, tra le altre:

- i1) T.a.r. per la Liguria, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 932 (oggetto della News US, n. 134 in data 23 dicembre 2019, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), che ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 5, 6, 7, 8, 8 *bis* nonché dell'art. 1 *bis* e dell'art. 4 *bis*, del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in relazione agli artt. 3, 97, 23, 41, 102, 103, 24 e 111 della Costituzione. In particolare, si rinvia alla citata News US: § p) sullo scrutinio di ragionevolezza della legge, con richiami giurisprudenziali; §§ q) e r) sul parametro della razionalità intrinseca e sulla sua differenza con la ragionevolezza e sulle differenze tra razionalità, ragionevolezza e bilanciamento di interessi anche nella giurisprudenza costituzionale; § s) con specifico riferimento allo scrutinio di costituzionalità sulle leggi provvedimento;
- i2) Corte cost., 29 ottobre 2019, n. 226 (in *Foro it.*, 2019, I, 3769), secondo cui “È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 *bis*, 2° comma, lett. e), d.l. 6 luglio 2010 n. 103, convertito, con modificazioni, nella l. 4 agosto 2010 n. 127, nella parte in cui inserisce l'art. 7 *ter* d.leg. 21 novembre 2005 n. 286 ed introduce l'azione diretta del vettore che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, con riferimento all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, in riferimento all'art. 77, 2° comma, cost.”;
- i3) Corte cost., 16 luglio 2019, n. 181 (in *Foro it.*, 2019, I, 3769), secondo cui “È manifestamente inammissibile, per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 *quinquies* d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, in l. 21 giugno 2017 n. 96, nella parte in cui ha previsto la sostituzione dell'Anas al ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella spettanza del credito per il corrispettivo della concessione di cui alla convenzione stipulata il 18 novembre 2009 relativamente alle autostrade A24 e A25, in riferimento all'art. 1 cost.”;
- i4) Corte cost., 18 gennaio 2018, n. 5 (in *Foro it.*, 2018, I, 710, con nota di PASCUZZI; *Nuova giur. civ.*, 2018, 881, con nota di TOMASI; *Rass. dir.*

*farmaceutico*, 2018, 43; *Foro amm.*, 2018, 559; *Giur. costit.*, 2018, 38, con nota di PINELLI; *Arch. circolaz.*, 2019, 105; *Rass. dir. civ.*, 2019, 599, con nota di MAISTO), secondo cui, tra l'altro: "Sono inammissibili, per carenza assoluta di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli art. 1, commi 1, 1 bis, 2, 3, 4 e 6 ter; 3; 3 bis; 4; 5; 5 quater e 7 d.l. n. 73 del 2017, come convertito dalla l. n. 119 del 2017, nella parte in cui prevedono processi di riorganizzazione in materia di vaccinazioni che incidono sui servizi sanitari e scolastici regionali, in riferimento agli art. 31, 32, 34 e 97 cost."; "sono inammissibili, mancando nelle censure qualsiasi argomentazione in merito ai profili di contrasto tra i contenuti specifici del comma impugnato e i parametri costituzionali invocati, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, 6° comma ter, d.l. n. 73 del 2017, conv., con modif., dalla l. n. 119 del 2017, relativo ai compiti della commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea), in riferimento agli art. 2, 3, 5, 31, 32, 34, 77, 2° comma, 81, 3° comma, 97, 117, 3° e 4° comma, 118 e 119, 1° e 4° comma, cost."

- i5) Corte cost., 9 febbraio 2018, n. 24 (in *Giur. Costit.*, 2018, 226, con nota di SCOCA, nonché oggetto della News US, in data 20 febbraio 2018, alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui: la fattispecie della legge-provvedimento ricorre quando con una previsione di contenuto particolare e concreto si incide su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto è normalmente affidato all'autorità amministrativa; "va affermata l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, 4° comma, l. 23 dicembre 2000 n. 388, censurato, per violazione degli art. 3, 97 e 117, 1° comma, cost., quest'ultimo in relazione agli art. 6 e 13 Cedu, nella parte in cui stabilisce l'abrogazione retroattiva dell'art. 4, 9° comma, l. 6 agosto 1984 n. 425, il quale prevede che, per il personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o a magistrato di corte di cassazione a seguito di concorso per esami, l'anzianità viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue nel ruolo, dalla data di entrata in vigore del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv., con modif., in l. 8 agosto 1992 n. 359, con conseguente perdita di ogni efficacia dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata";
- i6) *Corte cost.*, 7 novembre 2014, n. 250 (in *Foro it.*, 2015, I, 1144; *Giur. costit.*, 2014, 4430; *Riv giur. edilizia*, 2014, I, 1169), che ha ritenuto infondata "la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 ter, 1° comma, d.l. 20 giugno 2012 n. 79, aggiunto dall'art. 1, 1° comma, legge di conversione 7 agosto 2012 n. 131,



*nella parte in cui prevede, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, che «Restano fermi gli effetti» della deliberazione del consiglio dei ministri 31 luglio 2009, e, segnatamente, del d.p.c.m. n. 40191 del 31 luglio 2009 (e successive proroghe), nonché dell'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3801 del 15 agosto 2009, provvedimenti che hanno, rispettivamente, dichiarato la situazione emergenziale e attuato la gestione commissariale nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'opera viaria denominata strada Pedemontana veneta, in riferimento agli art. 3, 1° comma, 24 e 113, 1° e 2° comma, cost.".* In particolare, la Corte, contrariamente all'avviso del remittente, ritiene che attraverso l'atto impugnato il legislatore non abbia realizzato una legificazione, attraverso lo strumento del rinvio materiale, della normativa precedentemente contenuta in atti di natura amministrativa, con conseguente riduzione delle garanzie di difesa degli interessati;

- i7) Corte cost., 10 ottobre 2014, n. 231 (in *Foro it.*, 2015, I, 378; *Giur. it.*, 2015, 181, con nota di ESPOSITO; *Riv. giur. Molise e Sannio*, 2014, 3, 85; *Giur. costit.*, 2014, 3776, con nota di FONTANA; *Riv. neldiritto*, 2015, 129, con nota di FRAJOLI GUALDI), che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 l. reg. Molise 21 luglio 2010, n. 14, nella parte in cui prevede la revoca dell'incarico in essere di segretario generale del consiglio regionale con legge, anziché con un atto di ordinaria gestione del rapporto lavorativo. In tale occasione la corte ha precisato che l'impossibilità per il destinatario della disposizione censurata di ottenere tutela direttamente dal giudice comune non comporta, in quanto tale, la lesione del suo diritto alla tutela giurisdizionale, ma solo il trasferimento di tale tutela all'ambito proprio della giustizia costituzionale;
- i8) Corte cost., 20 febbraio 1997, n. 43 (in *Foro it.*, 1997, I, 984; *Cons. Stato*, 1997, II, 218; *Nuovo dir.*, 1997, 422; *Dir. pen. e proc.*, 1997, 567, con nota di RIVELLO; *Riv. giur. scuola*, 1997, 291; *Ammin. it.*, 1997, 824; *Riv. pen.*, 1997, 273; *Cass. pen.*, 1997, 1662; *Giur. costit.*, 1997, 383, con nota di GUAZZAROTTI; *Giust. pen.*, 1997, I, 167; *Legislazione pen.*, 1997, 610; *Giur. it.*, 1997, I, 436, con nota di SANTORIELLO), secondo cui "È incostituzionale l'art. 8, 2° e 3° comma, l. 15 dicembre 1972 n. 772, nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di chi, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici previsti dalla legge suddetta, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo motivi di coscienza";
- j) sulla nozione e sui limiti di retroattività della legge, sulla tutela dell'affidamento e la sicurezza giuridica si vedano anche:

- j1) Corte cost., 12 luglio 2019, n. 174 (in *Foro it.*, 2019, I, 3000), che ha dichiarato incostituzionale l'art. 7, 28°, 29° e 30° comma, l. reg. Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015 n. 33, nella parte in cui, attraverso una interpretazione autentica degli art. 142 e 143 l. reg. Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981 n. 53, esclude la valutazione, ai fini della liquidazione di buonuscita, del servizio prestato con rapporto a tempo determinato di diritto privato. La Corte costituzionale procede a valutare la costituzionalità della normativa impugnata centrando il suo esame specialmente sul metodo e la tempistica dell'intervento legislativo. In considerazione di ciò sottolinea come l'intervento di interpretazione autentica è approvato dopo trentaquattro anni dalla legge da interpretare ed a seguito della instaurazione di giudizi contro l'amministrazione e con l'effetto di interferire sulla conclusione degli stessi. La corte comunque invita il giudice *a quo* a valutare attentamente la fondatezza della pretesa di conseguire l'indennità di buonuscita anche per il periodo di servizio prestato in virtù di contratti a tempo determinato, alla luce della normativa statale di riferimento e dell'evoluzione della disciplina regionale;
- j2) Corte cost., 9 maggio 2019, n. 108 (in *Foro it.*, 2019, I, 3001; *Giur. it.*, 2019, 2236, con nota di PAGANO; *Riv. corte conti*, 2019, fasc. 4, 229), secondo cui, tra l'altro "È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, 1°, 2°, 3° e 5° comma, 2, 3, 1°, 2°, 3° e 4° comma, 4, 1°, 2°, 3° e 5° comma, l.reg. Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014 n. 4, nella parte in cui prevedono l'applicazione con efficacia retroattiva ai consiglieri che già hanno maturato il diritto al vitalizio della nozione di «valore attuale medio», stabilendo l'obbligo di restituzione di somme e/o quote del «fondo family» già percepite legittimamente da ex consiglieri regionali sulla base della l.reg. Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012 n. 6, in riferimento all'art. 3 cost."; "È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, 4° comma, 2, 3, 5° e 6° comma, 4, 4° comma, l.reg. Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014 n. 4, nella parte in cui prevedono l'applicazione con efficacia retroattiva ai consiglieri che ancora non hanno maturato il diritto al vitalizio della nozione di «valore attuale medio», stabilendo l'obbligo di restituzione di somme e/o quote del «fondo family» già percepite legittimamente da ex consiglieri regionali sulla base della l.reg. Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012 n. 6, in riferimento all'art. 3 cost.". Il giudice costituzionale procede dapprima a verificare la natura di legge di interpretazione autentica della legge impugnata, concludendo che, nonostante che la stessa si autoqualifichi come tale, in realtà trattasi solo della indicazione di differenti criteri per determinare l'attualizzazione della parte di assegno vitalizio eccedente la

misura del 30,40 per cento dell'indennità parlamentare lorda. Allo scopo il termine "valore attuale" viene sostituito con quello di "valore attuale medio". Pertanto, a giudizio della corte, non trattasi di legge di interpretazione autentica, bensì di un cambio di criteri di calcolo applicati retroattivamente, imponendo anche la restituzione di quanto precedentemente, legittimamente, percepito. La corte procede quindi ad uno scrutinio stretto circa la ragionevolezza della disciplina impugnata, risolvendo lo stesso in senso positivo in ragione del fatto che la nuova normativa è intervenuta in un lasso di tempo molto ravvicinato rispetto alla precedente previsione cui si riferisce e soprattutto per aver rimediato alla previsione di criteri eccessivamente generosi. L'obiettivo del legislatore è stato infatti quello di ridurre il trattamento economico corrisposto in tema di quota attualizzata degli assegni vitalizi, ancorato dalla disciplina precedente a parametri che si sono rivelati non consoni a criteri di equità e ragionevolezza e che si discostavano da una valutazione che avrebbe dovuto riferirsi a valori medi ed essere in linea con esigenze di contenimento della spesa pubblica;

- j3) Corte cost., 26 aprile 2018, n. 89 (in *Foro it.*, 2018, I, 2302; *Riv. giur. edilizia*, 2018, I, 563), che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 l. reg. Sicilia 7 maggio 2015 n. 9, nella parte in cui, modificando l'art. 12, 1° comma, l. reg. Sicilia 15 maggio 2013 n. 9, prevede che la determinazione della base imponibile della prestazione imposta agli esercenti l'attività di estrazione sia commisurata alla dimensione della superficie dell'area coltivata, nonché ai volumi di estrazione autorizzati, e non più alla quantità e qualità di minerale estratto e che i nuovi criteri si applichino retroattivamente sin dal 2014;
- j4) Corte cost., 30 gennaio 2018, n. 12 (in *Dir. e pratica lav.*, 2018, 459; *Giur. costit.*, 2018, 160, con nota di PUGIOTTO), secondo cui "È costituzionalmente illegittimo l'art. 18, 10° comma, d.l. n. 98/2011, in riferimento agli art. 24, 1° comma, 102 e 117, 1° comma, cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 Cedu, in quanto tale disposizione, sollevando l'Inps dall'onere di rimborsare ai fondi (o casse) degli ex regimi esonerativi (cioè esclusi dall'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria) dei dipendenti degli enti pubblici creditizi (nella misura percentuale prevista dalla tabella allegata al d.leg. n. 357/1990) la quota del trattamento pensionistico da esso erogata – ai pensionati che lo avessero richiesto – in forma capitale, non riveste alcun carattere di generalità o di astrattezza, essendo viceversa finalizzata ad interferire con le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, realizzando un'ingerenza nell'amministrazione della giustizia

*per influenzare in senso favorevole all'istituto l'esito della specifica controversia a quo in corso tra il fondo pensioni per il personale della ex cassa di risparmio di Torino-banca Crt spa e l'Inps";*

- j5) Corte cost., 27 giugno 2017, n. 149 (in *Giur. costit.*, 2017, 1837, con nota di TRIVELLIN), secondo cui *"In materia di agevolazioni fiscali, va affermata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, 1° comma, d.l. 29 novembre 2008 n. 185, censurato, per violazione dell'art. 3 cost., nella parte in cui, nell'introdurre un tetto massimo di stanziamento e una procedura per la selezione dei crediti d'imposta regolati dall'art. 1, commi da 280 a 283, l. 27 dicembre 2006 n. 296, non fa salvi i diritti e le aspettative sorti in relazione ad attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008; ciò poichè la disposizione censurata è sorretta da una «causa» normativa adeguata, perchè trova giustificazione nei principi, diritti e beni di rilievo costituzionale tutelati dagli art. 2, 3 e 81 cost. e non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità";*
- j6) Corte cost., 10 giugno 2016, n. 132 (in *Foro it.*, 2016, I, 2671), secondo cui *"È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 476° comma, l. 27 dicembre 2013 n. 147, nella parte in cui, facendo salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della legge, prevede che gli art. 10, 3° comma, d.p.r. 11 settembre 2007 n. 170 e 11, 8° comma, d.p.r. 13 giugno 2002 n. 163 si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero, in riferimento agli art. 3 e, in relazione all'art. 6 Cedu, 117, 1° comma, cost.";*
- j7) Corte cost., 4 luglio 2014, n. 191 (in *Foro it.*, 2014, I, 2668; *Giur. costit.*, 2014, 3117), secondo cui *"È incostituzionale l'art. 2, 7° comma, d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, conv., con modif., dall'art. 1, 1° comma, l. 26 febbraio 2011 n. 10, nella parte in cui, introducendo l'art. 2, 196° comma bis, l. 23 dicembre 2009 n. 191, stabilisce che il commissario straordinario del governo per il comune di Roma deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro";*
- j8) Corte cost., 4 luglio 2013, n. 170 (in *Foro it.*, 2014, I, 1721, con nota di CARMELLINO; *Fallimento*, 2014, 151, con nota di SPADARO; *Corti calabresi*, 2013, 632; *Riv. giur. trib.*, 2014, 16, con nota di MONTANARI; *Dir. e pratica trib.*, 2014, II, 121, con nota di MARINELLO; *Rass. trib.*, 2014, 585, con nota di MAURO; *Giur. costit.*, 2013, 2523; *Dir. fallim.*, 2014, II, 553, con note di BONACCORSI DI PATTI), secondo cui *"È incostituzionale, nei sensi di cui in*

*motivazione, l'art. 23, 37° comma ultimo periodo, e 40° comma d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011 n. 111, nella parte in cui estende, nell'ambito della procedura fallimentare, il novero dei crediti erariali assistiti dal privilegio anche a quelli sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo"; "È costituzionalmente illegittimo l'art. 23, 37° comma, ultimo periodo, e 40° comma, d.l. 6 luglio 2011 n. 98 (conv., con modif., dalla l. 15 luglio 2011 n. 111), nella parte in cui, modificando l'art. 2752 c.c. in tema di privilegi per imposte e sanzioni, prevede che la modifica in questione, che ha eliminato il limite del riconoscimento del privilegio all'anno in corso al tempo del fallimento (o dell'esecuzione individuale) e all'anno antecedente, abbia efficacia retroattiva, dovendosi ritenersi violati sia i principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 cost. sia l'art. 117, 1° comma, cost., in relazione all'art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui alla l. 4 agosto 1988 n. 848, posto che, pur potendo il legislatore emanare norme con efficacia retroattiva (salvo che in materia penale, stante il divieto dell'art. 25 cost.), la retroattività deve trovare adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, senza poter tradire l'affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, e ciò anche se la disposizione retroattiva sia dettata dalla necessità di contenere la spesa pubblica o di far fronte ad evenienze eccezionali";*

k) sulle leggi di interpretazione autentica, si vedano anche:

k1) Cass. civ., 20 giugno 2018, n. 16303 (in *Foro it.*, 2019, I, 591, con nota di COLANGELO; *Guida al dir.*, 2018, fasc. 30, 26, con nota di MAZZINI; *Cass. pen.*, 2018, 4117, con nota di RAMPIONI; *Banca, borsa ecc.*, 2018, II, 659, con nota di SALANITRO; *Giur. it.*, 2019, 858, con nota di CALLEGARI, QUATTROCCHIO; *Nuova giur. civ.*, 2019, 90, con nota di RIZZO; *Dir. banc.*, 2019, I, 305, con note di SCASSELLATI SFORZOLINI, MASSELLA DUCCITERI; *Resp. civ. e prev.*, 2019, 876, con nota di ROBUSTELLA), secondo cui "Nei rapporti bancari svoltisi, anche solo parzialmente, nel periodo antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. 185/08, inserito in sede di conversione dalla l. 2/09, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (Cms) eventualmente applicata (intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento) rispettivamente con il tasso soglia e con la «Cms soglia», calcolata aumentando della metà la percentuale della Cms media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della legislazione

*sull'usura, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della Cms in concreto praticata, rispetto a quello della Cms rientrante nella soglia, con il «margine» degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati»; "La disposizione di cui all'art. 2 bis d.l. 185/08, inserito in sede di conversione dalla l. 2/09, secondo cui gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme in tema di usura, non può essere considerata norma di interpretazione autentica dell'art. 644, 4° comma, c.p., avente carattere retroattivo";*

- 1) sulle leggi provvedimento e sul relativo scrutinio, si vedano anche:
  - 11) Corte cost., 19 maggio 2017, n. 114 (in *Giur. costit.*, 2017, 1147, con nota di COLASANTE);
  - 12) Corte cost., 21 giugno 2013, n. 154 (in *Giurisdiz. amm.*, 2013, III, 457; *Giur. costit.*, 2013, 2266);
  - 13) Corte cost., 9 febbraio 2012, n. 20 (in *Foro it.*, 2012, I, 649; *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2012, 395, con nota di GORLANI; *Giur. it.*, 2012, 1998, con nota di SPUNTARELLI; *Giur. costit.*, 2012, 200, con nota di SAPUTELLI; *Regioni*, 2012, 558, con nota di CAMERLENGO; *Giur. it.*, 2013, 780, con nota di SOBRINO), secondo cui "Sono incostituzionali gli art. 1 e 2 l.reg. Abruzzo 10 agosto 2010 n. 39, nella parte in cui approvano in via legislativa il calendario venatorio per la stagione 2010-2011, indicando sia le date e gli orari entro cui la caccia è consentita, sia le specie cacciabili, con riferimento, per ciascuna di esse, al peculiare arco temporale aperto all'attività venatoria";
  - 14) Corte cost., 8 ottobre 2010, n. 289 (in *Giur. costit.*, 2010, 3728, con nota di PINELLI, MANFRELOTTO, PACE; *Giurisdiz. amm.*, 2010, III, 800; *Ragiusan*, 2011, 21), secondo cui "Non è fondata, in riferimento agli art. 3, 24, 41, 42, 97, 113 e 117 cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma, l.reg. Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6 e del punto 5 dell'allegato «piano di riordino posti letto ospedalieri»";
  - 15) Corte cost. 22 luglio 2010, n. 270 (in *Foro it.*, 2010, I, 2901, con nota di PALMIERI, PARDOLESI; *Fallimento*, 2011, 145, con nota di FILIPPI; *Giur. costit.*, 2010, 3251, con nota di LIBERTINI; *Corriere giur.*, 2011, 787, con nota di MASTRORILLI; *Giust. civ.*, 2011, I, 853; *Riv. dir. comm.*, 2011, II, 217, con nota di SCARCIA), secondo cui "È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 4° comma quinquies, d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, conv., con modif., dalla l. 18 febbraio 2004 n. 39, introdotto dall'art. 1, 10° comma, d.l. 28

agosto 2008 n. 134, conv., con modif., dalla l. 27 ottobre 2008 n. 166, secondo cui, per le operazioni di concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2009 da grandi imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali sottoposte ad amministrazione straordinaria, è esclusa la necessità dell'autorizzazione da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, in riferimento agli art. 3 e 41 cost.”;

- 16) Corte cost., 8 maggio 2009, n. 137 (*Foro it.*, 2010, I, 2015; *Giornale dir. amm.*, 2010, 379, con nota di MACCHIA; *Foro amm.-Cons. Stato*, 2009, 2818, con nota di GALLO; *Giur. costit.*, 2009, 1472, con nota di SPUNTARELLI; *Giur. it.*, 2010, 531, con nota di RESCIGNO), secondo cui “Sono incostituzionali l’art. 17 e la tab. B l.reg. Lazio 28 dicembre 2006 n. 28, nella parte in cui, disponendo il concorso finanziario della regione ad iniziative sociali, culturali e sportive di carattere locale, indicano nominativamente i destinatari dei contributi e fissano l’importo del contributo spettante a ciascun beneficiario”;
- 17) T.a.r. Puglia, Lecce, sez. II, 19 ottobre 2007, n. 3631 (in *Giurisdiz. amm.*, 2007, II, 2105; *Ragiusan*, 2008, fasc. 293, 196), secondo cui “Con riferimento agli art. 32, 41, 97, 117 cost., non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, 796<sup>o</sup> comma, lett. o), l. 27 dicembre 2006 n. 296 e 33, 2<sup>o</sup> comma, l.reg. Puglia 16 aprile 2007 n. 10, nella parte in cui introducono per l’anno 2007 una riduzione tariffaria del venti per cento per le prestazioni di diagnostica di laboratorio rese dalle strutture accreditate”;
- 18) Corte cost., 10 gennaio 1997, n. 2 (in *Foro it.*, 1997, I, 368; *Giust. amm. sic.*, 1997, 35; *Giur. it.*, 1997, I, 180; *Giur. costit.*, 1997, 8; *Regioni*, 1997, 446; *Finanza loc.*, 1997, 1195), secondo cui “È incostituzionale l’art. 6 l.reg. approvata dall’assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, nella parte in cui proroga al 31 dicembre 1997 le borse di studio già contemplate dalla l.reg. sic. 21 aprile 1995 n. 38, facendo riferimento alla situazione esistente alla data del 30 giugno 1994”;
- 19) Corte cost., 12 luglio 1995, n. 313 (in *Cons. Stato*, 1995, II, 1198; *Giust. pen.*, 1995, I, 295), secondo cui “Non qualsiasi mutamento del costume o della coscienza collettiva può indurre nuove gerarchie di valori idonee ad incidere, sul piano della ragionevolezza costituzionalmente rilevante, la ponderazione che dei beni coinvolti sia stata operata in sede normativa attraverso l’individuazione delle condotte penalmente rilevanti e la determinazione del conseguente trattamento sanzionatorio, atteso che, salvo casi eccezionali di patente inadeguatezza a nuovi apprezzamenti sociali, alla relatività di un giudizio di valore, come quello condotto in sede legislativa, finirebbe per sovrapporsi un controllo di razionalità, anch’esso relativo, della corte costituzionale, chiamata ineluttabilmente ad una funzione

*creativa che certamente non le appartiene; pertanto, è infondata, in riferimento agli art. 3 e 27 cost., la questione di costituzionalità degli art. 342 e 343 c.p., quanto alla previsione dei rispettivi minimi edittali, con riguardo ai reati ivi previsti di oltraggio c.d. «in cospetto» a corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero a pubblica autorità costituita in collegio, nonché a magistrato in udienza”.*